

Cinquant'anni dalla riforma del diritto di famiglia: evoluzione legislativa e giurisprudenziale



di Rossella Casillo

Magistrato, Tribunale di Campobasso

It

A cinquant'anni dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, si analizzano le principali tappe dell'evoluzione successiva: dall'affidamento condiviso all'affermazione dell'unicità dello status di figlio, sino all'emersione di nuove tipologie di famiglia e alle sfide dettate dalla diffusione della famiglia unipersonale e dalla tendenza verso l'affermazione del diritto all'autodeterminazione orientata alla genitorialità.



riforma 1975, affidamento condiviso, bigenitorialità, stepchild adoption, maternità surrogata, adozione dei single

Eng

Fifty years after the 1975 reform of family law, this work analyzes the main steps of subsequent evolution: from the shared custody to the affirmation of the uniqueness of the status of child, up to the appearance of new types of family and the challenges dictated by the spread of the single-person family and the trend towards the affirmation of the right to self-determination oriented towards parenthood.



1975 reform, shared custody, coparenting, stepchild adoption, surrogacy, single parent adoption

Sommario

1. Introduzione: la famiglia... un'isola in mezzo al mare del diritto - 2. L'assetto precostituzionale: la famiglia come átomos - 3. L'assetto costituzionale: la persona al centro (ma il paradigma resta) - 3.1. L'attuazione - 4. La bigenitorialità: la moglie ha gli stessi diritti del marito, il padre ha gli stessi doveri della madre - 4.1. Affidamento condiviso e "ddl Salomone" - 4.2. Dai genitori che si contendono i figli ai genitori disinteressati ai figli: l'illecito endofamiliare - 5. Il superamento del paradigma della famiglia quale istituzione fondata sul matrimonio tra persone dello stesso sesso - 5.1. Unicità dello status di figlio: "e ffiglie so' ffiglie e sono tutti uguali..." - 5.2. Unioni civili e convivenze - 6. Le sfide del presente - 6.1. Adozioni dei single - 6.2. Maternità surrogata - 7. Conclusioni: dal principio personalista al principio individualista?

1. Introduzione: la famiglia... un'isola in mezzo al mare del diritto

Il concetto di famiglia sembra così ovvio e naturale da non richiedere spiegazioni.

Nel linguaggio comune, è anzi frequente l'utilizzo dell'aggettivo *familiare* per riferirsi a qualcosa di conosciuto, con cui si ha dimestichezza.

Eppure, dal punto di vista giuridico, il concetto di famiglia è tutt'altro che univoco, come dimostrato dall'assenza di una definizione: lo stesso art. 29 Cost., norma fondamentale in materia, non definisce la famiglia ma, semplicemente, la riconosce, come società naturale fondata sul matrimonio.

Emerge quasi un imbarazzo del legislatore nel regolamentare una materia così delicata come la famiglia, definita, del resto, "*un'isola che il mare del diritto può solo lambire ma non perimetrare*"¹, anche se oggi, più che di isola, sarebbe corretto parlare di arcipelago.

2. L'assetto precostituzionale: la famiglia come átomos

La famiglia, tradizionalmente, era concepita in senso atomistico, sia nel senso etimologico di particella indivisibile (dal greco *átomos*, indivisibile), sia nel senso di prima e più elementare istituzione della società, indispensabile per la compagine statale, tanto da ricevere una specifica tutela in ambito penale quale istituzione, mentre, nell'impostazione originaria, restavano sullo sfondo i bisogni di tutela dei singoli componenti della famiglia. L'istituzione *famiglia* vedeva la donna e i figli in posizione di netta inferiorità e soggezione rispetto al capofamiglia e rifletteva, quindi, una concezione gerarchica e patriarcale delle relazioni familiari.

3. L'assetto costituzionale: la persona al centro (ma il paradigma resta)

Con l'entrata in vigore della Costituzione, tale assetto è risultato non più conforme all'affermato principio di parità coniugale (art. 29 co. 2 Cost.: "il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi") e alla mutata concezione della famiglia. Si è scoperto che, così come l'atomo non è l'unità più piccola della materia, essendo in realtà divisibile, anche la famiglia è, del pari, divisibile – divisibilità che sarà ancor più evidente con l'entrata in vigore della legge istitutiva del divorzio (*infra*: 3.1.), che porrà fine al dogma dell'indissolubilità del matrimonio –, in quanto formata da individui che ricevono oggi una considerazione e una tutela, anche penalistica, in quanto singoli componenti. Con l'affermazione del principio personalistico, che pone la persona al centro dell'ordinamento giuridico, la famiglia non è più strumentale rispetto allo Stato, bensì rispetto al singolo, quale prima formazione sociale al cui interno si sviluppa la personalità dell'individuo (art. 2 Cost.).

Accanto al principio di uguaglianza e pari dignità dei coniugi, la Costituzione afferma un altro basilare principio in tema di relazioni familiari: quello per cui i genitori hanno dei doveri, prima ancora di avere dei diritti, nei confronti dei figli (art. 30 co. 1 Cost.: "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli"). È stata sottolineata in dottrina la collocazione non casuale dei lemmi *dovere* e *diritto*, laddove il dovere precede il diritto, a voler chiarire che i diritti del genitore verso il figlio sono funzionali all'assolvimento dei doveri nei suoi confronti².

Relativamente al rapporto con i figli, la Costituzione delinea un modello di procreazio-

ne responsabile – ma al concetto di *responsabilità* contrapposto a quello di *potestà* si arriverà solo nel 2013 –, piuttosto lontano dalla *patria potestà* di romanistica memoria, ove il *pater familias* godeva dello *ius vitae ac necis*.

Nonostante la proclamazione del principio di uguaglianza e pari dignità dei coniugi e l'affermazione dei doveri (prima che dei diritti) dei genitori nei confronti dei figli, il modello di famiglia uscente dalla Costituzione è ancora quello fondato sul matrimonio, come si evince dall'inciso finale dell'art. 30 co. 1 "anche se nati fuori del matrimonio" (subordinata concessiva che lascia intendere una non piena equiparazione tra le due tipologie di famiglia), cui fa eco l'art. 30 co. 3, ove si legge che "la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima".

3.1. L'attuazione

L'assetto disegnato dalla Costituzione verrà attuato solo negli anni a venire. Tra le principali tappe si ricordano:

- le sentenze 126/1968 e 147/1969, con cui la Corte costituzionale ha ritenuto illegittima la disciplina dei reati di adulterio e concubinato, in quanto discriminatoria nel trattamento, rispettivamente, riservato al tradimento della moglie, per configurare il quale era sufficiente un solo rapporto, rispetto a quello del marito, penalmente rilevante solo laddove il tradimento integrasse gli estremi di una vera e propria relazione *more uxorio* notoria;
- la legge 898/1970 istitutiva del divorzio, con cui è stata introdotta una riforma epocale, considerata una vittoria sia dai sostenitori dello Stato laico in un Paese a forte connotazione cattolica, sia dalle donne che si affacciavano al mondo del lavoro e iniziavano a godere di autonomia economica, in quanto riforma che consentiva loro di poter scegliere;
- la sentenza 87/1975, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che sanciva la perdita della cittadinanza italiana della donna che si coniugava con un cittadino straniero;
- la legge 151/1975 di riforma del diritto di famiglia, che ha rappresentato una tappa fondamentale dell'evoluzione verso il moderno diritto di famiglia e il cui obiettivo era l'eliminazione delle disparità tra i coniugi ancora contenute in molte norme (si pensi agli istituti della potestà maritale, della dote o della patria potestà previsti dai previgenti artt. 144, 170 e 316 c.c.);
- la legge 194/1978 di introduzione dell'aborto, che segna un traguardo della lotta femminista nella misura in cui afferma il diritto all'autodeterminazione della madre, tutelato anche nei confronti delle donne minori di età, le quali pure sono libere di autodeterminarsi in ordine all'interruzione della gravidanza, dovendo solo ottenere l'autorizzazione del giudice tutelare che, però, si limita ad un controllo esterno circa il grado di libertà e di consapevolezza della scelta, senza poter entrare nel merito della medesima;
- la legge 442/1981 di abrogazione del matrimonio riparatore, del delitto d'onore e dell'abbandono di un neonato per causa d'onore (rispettivamente previsti dagli artt. 544, 587 e 592 c.p.);
- la sentenza 30/1983, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma che impediva alla madre cittadina di trasmettere la cittadinanza ai figli;
- la legge 184/1983 sull'adozione, che, con l'affermazione del diritto del minore di crescere e vivere in famiglia, segna un'importante tappa nell'evoluzione della tutela dei minori privi di adeguato sostegno familiare, i quali, sino a quel momento, erano gestiti principalmente mediante la politica dell'istituzionalizzazione.

Attuata la Costituzione, era, però, necessario fare ancora un passo avanti.

4. La bigenitorialità: la moglie ha gli stessi diritti del marito, il padre ha gli stessi doveri della madre

Il principio di bigenitorialità garantisce il diritto del figlio alla presenza, nella propria vita, di entrambi i genitori anche in caso di crisi della coppia.

Si tratta di un diritto funzionale ad assicurare al minore il sereno, armonioso e completo sviluppo della personalità.

Alla base, vi è una configurazione culturale della paternità profondamente trasformata rispetto al passato. Gli atteggiamenti psicologici dei padri verso i figli sono cambiati: dinanzi ai bisogni di accudimento materiale della prole, sono crescenti la disponibilità, il desiderio e la capacità dei padri ad occuparsene. Le funzioni materna e paterna, un tempo ben distinte, si sono fatte sempre più simili sino a divenire intercambiabili una volta conclusa la fase dell'allattamento. Tale evoluzione socioculturale ha conseguentemente accresciuto la litigiosità dei genitori separati per la gestione dei figli.

Nell'ordinamento italiano la proclamazione del principio di bigenitorialità è legata a due leggi. La prima è la 40/2004, che ha fatto leva su tale principio per motivare l'esclusione (ritenuta giustificata, dal punto di vista della ragionevolezza, anche dalla sentenza costituzionale 69/2025; *infra*: 6.1.) delle donne singole dall'accesso alle tecniche di pma., cui possono accedere le coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile.

La seconda è la 54/2006, che ha posto, quale regola fondamentale in materia di affidamento dei figli nei casi di crisi della coppia genitoriale, l'affidamento condiviso.

4.1. Affidamento condiviso e "ddl Salomone"

La legge 54/2006, ponendosi in linea di continuità con le enunciazioni della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ha ridisegnato l'assetto dei provvedimenti relativi ai figli in tutti i casi di dissoluzione della coppia genitoriale, stabilendo che la regola dell'affidamento condiviso può essere derogata solo qualora il rapporto con uno dei genitori sia contrario all'interesse del minore.

La Corte di cassazione, infatti, ha ribadito a più riprese che il diritto alla bigenitorialità è pur sempre subordinato al benessere del minore e che, quindi, non vi è l'obbligo di darvi corso qualora sia, in concreto, in contrasto con tale benessere.

In caso di crisi della coppia, dunque, l'affidamento del minore è tendenzialmente condiviso, con collocamento prevalente del minore presso uno dei genitori e con regolamentazione del diritto di visita e frequentazione da parte dell'altro secondo modalità quanto più possibile effettive.

La scelta del genitore collocatario deve essere effettuata avendo riguardo al *best interest* del minore ma anche, ove compatibili, ai suoi *desiderata*, che verranno tanto più presi in considerazione quanto più il minore si avvicini alla maggiore età (cd. *grand enfant*) e sia, quindi, in grado di esprimere una preferenza consapevole.

L'affidamento condiviso, peraltro – pur essendo, indiscutibilmente, la modalità ideale di affidamento sul piano dei principi –, può presentare, in taluni casi, delle controindicazioni di carattere pratico, determinate dalle difficoltà che la coppia genitoriale può, in concreto, incontrare nella gestione in comune del minore; ciò si verifica, in particolare, a causa della difficoltà che talune coppie (per via, perlopiù, degli impegni di ciascuno) riscontrano nel coordinarsi, ad esempio, per incontrarsi per il rilascio delle autorizzazioni necessarie all'espletamento di attività scolastiche o sportive, anche ordinarie, del minore.

Consapevoli di tali difficoltà, alcune corti di merito hanno anche individuato la soluzione dell'affidamento condiviso con attribuzione dei poteri decisionali ordinari (ad es.: autorizzazione alla gita scolastica, iscrizione in palestra, etc.) al genitore collocatario³, che appare effettivamente praticabile nelle situazioni in cui non ci sia un contrasto, a

livello di principio, sull'educazione da impartire ai figli, quanto, piuttosto, una difficoltà di ordine pratico ad organizzarsi per assumere, in concreto, le decisioni.

In senso contrario, si pone, tuttavia, il disegno di legge 832/2025, ironicamente ribattezzato, dai primi commentatori, "ddl Salomone", perché, come il re biblico, sembrerebbe voler dividere esattamente a metà i figli, nell'ottica di una bigenitorialità in termini matematici: si prevedono, così, il doppio domicilio del minore, la presenza paritaria del minore presso entrambi i genitori e il mantenimento diretto del minore da parte di ciascun genitore per il tempo in cui è presso questi.

Il pericolo che – da più parti – si teme è che la traslazione del principio di bigenitorialità nel senso di una perfetta pariteticità nei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore possa risolversi, in assenza di valutazioni individualizzate, in una soluzione rigidamente simmetrica, in contrasto proprio con il *best interest* del minore, che potrebbe sentirsi ancora più diviso tra la coppia genitoriale.

Un altro aspetto che è stato sottolineato quale aspetto potenzialmente critico del ddl è la modifica dell'art. 316-ter c.c., laddove la norma, nel prevedere che "il padre è tenuto a condividere con la madre ogni spesa relativa al parto", sembrerebbe istituzionalizzare una soggettività giuridica maschile paterna prima del parto. Ciò ha destato l'allarme di quanti temono che attribuire al padre dei doveri ancor prima della nascita del figlio possa aprire all'attribuzione al medesimo anche di diritti, scardinando l'impianto della legge 194/1978 che tutela l'autodeterminazione della donna in quanto unica titolare del diritto di decidere sulla prosecuzione della gravidanza.

4.2. Dai genitori che si contendono i figli ai genitori disinteressati ai figli: l'illecito endofamiliare

L'illecito endofamiliare è una categoria al cui interno la giurisprudenza ricomprende diverse tipologie di comportamenti illeciti nell'ambito familiare, che danno la stura al risarcimento del danno non patrimoniale.

Esempi di illecito endofamiliare si registrano anche nei rapporti di filiazione: la violazione dei doveri genitoriali, infatti, quando comporta la lesione di diritti costituzionali come la salute psicofisica, l'integrità morale e la dignità, può costituire un illecito risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c.

Comportamenti quali il mancato riconoscimento del rapporto di filiazione da parte del genitore consapevole di aver procreato o l'assenza della figura genitoriale dovuta al disinteresse del genitore nel prendere parte alla vita del figlio costituiscono, così, comportamenti che, in quanto violano i doveri connessi alla genitorialità e, quindi, quel principio di procreazione responsabile affermato dalla Costituzione, si riverberano negativamente sul diritto, di rango costituzionale, del figlio ad essere amato e curato dai propri genitori (artt. 2 e 30 Cost.), facendo sorgere, in capo al genitore inadempiente, l'obbligazione di risarcire il danno non patrimoniale sofferto dal figlio in conseguenza di tale comportamento (così: Cass. civ. 5652/2012).

5. Il superamento del paradigma della famiglia quale istituzione fondata sul matrimonio tra persone dello stesso sesso

5.1. Unicità dello *status* di figlio ("*e figlie so' ffiglie e sono tutti uguali...*")

L'esclamazione con cui si chiude la celebre commedia "*Filomena Marturano*" (1946), scritta dal grande Eduardo De Filippo (che, in prima persona, aveva sofferto il fatto di essere *figlio illegittimo* di Eduardo Scarpetta), viene, qui, presa in prestito, in quanto, nella sua potente semplicità, celebra il superamento del disagio verso un diritto di famiglia che, i figli, non li considerava affatto tutti uguali⁴.

La legge 219/2012 ha rappresentato, in questo senso, un traguardo di civiltà: il legislatore è intervenuto nel delicato settore della filiazione eliminando le disparità di trattamento che ancora permanevano (in materia successoria e di riconoscimento dei figli) nell'ordinamento giuridico e che relegavano i figli *naturali* in una posizione deteriore rispetto ai figli *legittimi*.

Tale discriminazione è stata superata sin dal piano semantico: l'art. 1 co. 1 della legge 219 prevede che "nel c.c., le parole «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»", mentre l'art. 315 c.c. viene riscritto con l'affermazione del principio ispiratore della riforma: "tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico".

5.2. Unioni civili e convivenze

La legge 76/2016 ha segnato una svolta epocale nel diritto di famiglia.

Dalla riforma del 1975 molto è cambiato: allora, l'esigenza era quella di parificare l'uomo e la donna all'interno della famiglia; dal 1975, però, la società – già profondamente trasformata rispetto al dopoguerra, per effetto della rivoluzione culturale di fine anni Sessanta – ha continuato ad evolversi, portando ad emersione nuovi modelli di famiglia.

In quest'ottica si pone la legge istitutiva delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze di fatto, resasi necessaria dopo la condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti umani. Con la legge 76/2016, al matrimonio (che resta ad appannaggio della coppia eterosessuale) si aggiungono, così, due ulteriori forme familiari: l'unione civile e la convivenza.

Il matrimonio e l'unione civile sono, sostanzialmente, equiparati *quoad effectum*, differendo, oltre che da un punto di vista terminologico e dei soggetti che possono accedervi (coppie eterosessuali in un caso, coppie omosessuali nell'altro caso), anche:

- per la mancata previsione, per le parti dell'unione civile, dell'obbligo di fedeltà;
- per la possibilità, per le parti dell'unione civile, di scegliere un cognome comune;
- per le tempistiche di scioglimento, più rapide per l'unione civile rispetto al matrimonio;
- per la mancata possibilità di adottare figli e/o di adottare il figlio dell'altra parte dell'unione civile, mentre è possibile adottare il figlio del coniuge.

È il tema della stepchild adoption, allo stato non consentita se non tramite il ricorso all'istituto dell'adozione in casi particolari di cui all'art. 44, co. 1, lett. D, della legge 184/1983, con cui si riconosce ad una parte dell'unione civile, in taluni casi, quantomeno nei più recenti approdi della giurisprudenza, la possibilità di adottare il figlio dell'altra parte⁵.

Si segnala che, di recente, la Corte costituzionale (sentenza 68/2025) ha dichiarato l'illegittimità della legge 40/2004 nella parte in cui non prevede il riconoscimento dello *status* di figlio da parte della c.d. madre intenzionale nei confronti del nato da fecondazione eterologa praticata all'estero da una coppia di donne nel rispetto della *lex loci*. Per quanto riguarda, invece, le differenze tra matrimonio e convivenza, le stesse sono più evidenti, in quanto la convivenza non fa sorgere alcun regime patrimoniale né alcun diritto successorio.

Si scorge, tuttavia, la tendenza verso una sempre maggior equiparazione della famiglia fondata sulla convivenza rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio.

La sentenza costituzionale 148/2024 ricostruisce l'evoluzione della convivenza, dal suo riconoscimento solo marginale ad opera della riforma del 1975 sino al punto di svolta rappresentato dalla sentenza costituzionale 237/1986, che ha esteso al convivente la causa di non punibilità di alcuni reati, tra cui la falsa testimonianza, prevista in favore di chi ha commesso il fatto per la necessità di salvare un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocimento nella libertà o nell'onore; svolta proseguita con le sentenze costituzionali 404/1988 (che ha riconosciuto al convivente il diritto di subentrare nel contratto di locazione in caso di morte del conduttore), 213/2016 (che ha riconosciuto

al convivente il diritto al permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap) e, più di recente, 10/2024 (che ha riconosciuto al detenuto il diritto ai colloqui con il convivente).

Conclude la Corte nella sentenza 148/2024 che, se è vero che permangono differenze di disciplina tra convivenza e matrimonio, *"quando si tratta di diritti fondamentali, esse sono recessive e la tutela non può che essere la stessa"*, giungendo, così, ad estendere al convivente la tutela codicistica riservata al lavoro nell'impresa familiare.

6. Le sfide del presente

6.1. Adozione dei *single*

Con la sentenza 33/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge 184/1983, nella parte in cui non include le persone singole tra coloro che possono presentare la dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale, aprendo le porte all'adozione dei *single*.

Prima, alle persone singole non era del tutto precluso di diventare genitori attraverso l'adozione, benché ciò fosse assai complesso, potendo avvenire solo nei casi particolari previsti dall'art. 44 della legge 184/1983.

Nella citata sentenza, la Corte costituzionale ha osservato che, nell'attuale contesto caratterizzato da una significativa riduzione delle domande di adozione, specie internazionali, il divieto di adozione nei confronti delle persone singole comporta *"un sacrificio dell'autodeterminazione orientata alla genitorialità che rischia di riverberarsi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso"*.

Si inizia, così, a discorrere di diritto all'autodeterminazione orientata alla genitorialità, benché sempre finalizzata alla tutela del diritto del minore a crescere in una famiglia.

6.2. Maternità surrogata

Il nostro ordinamento vieta il ricorso alla maternità surrogata. Di tale aspetto si è occupata, di recente, la Corte europea dei diritti umani (sentenza 21/08/2023), che – interessata della legittimità o meno del rifiuto dell'Italia di trascrivere l'atto di nascita di una minore nata all'estero tramite gestazione per altri – ha affermato che tale divieto è funzionale alla protezione della salute della donna, nonché all'interesse del minore stesso. Nel caso di specie, la minore era nata a seguito dell'impianto, nell'utero di una madre surrogata, di un embrione formato dall'ovulo di una donatrice anonima e dallo sperma dell'uomo della coppia. Viene, quindi, redatto un atto di nascita estero, del quale i genitori (padre biologico e madre intenzionale), una volta rientrati in Italia, chiedono la trascrizione.

Ebbene, la Corte, nella richiamata pronuncia, ha stabilito:

- che il rifiuto di procedere alla trascrizione dell'atto di nascita ha rappresentato un'ingerenza nel diritto alla vita privata e familiare dei genitori;
- che tale ingerenza, benché prevista dalla legge (atteso il quadro normativo italiano che vieta il ricorso alla gpa) e benché volta a perseguire scopi previsti anche dall'art. 8, co. 2, Cedu (tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui), non era, in concreto, proporzionata rispetto al perseguimento di tali scopi quanto al padre biologico, essendosi tradotta nell'impossibilità o comunque nella gravosità, di fatto, del riconoscimento del rapporto di filiazione;
- che tale ingerenza era, invece, proporzionata, rispetto al perseguimento di tali scopi, con riferimento alla madre intenzionale, non essendosi tradotta nell'impossibilità assoluta di ottenere il riconoscimento del rapporto di filiazione, attesa la possibilità della donna di ricorrere all'istituto dell'adozione in casi particolari.

Il tema della maternità surrogata, così come quello dell'adozione da parte dei *single*, pone l'interrogativo se la genitorialità sia un diritto. Si può ritenere ormai del tutto superata la concezione della famiglia fondata su legami di sangue. Del resto, anche l'adozione non è basata su legami di sangue ma giuridici e affettivi, benché la finalità dell'istituto non sia – se non indirettamente – la tutela del diritto del singolo di diventare genitore, bensì la tutela del diritto del minore (già nato) a crescere in una famiglia. Un'apertura nel senso dell'affermazione del diritto ad essere genitori si rinviene nella sentenza costituzionale 162/2014, con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità del divieto di fecondazione eterologa (ossia della fecondazione con gamete maschile di donatore esterno alla coppia), laddove si afferma che *"la scelta della coppia di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi"*. Nella citata pronuncia, in particolare, la Consulta ha valorizzato il fatto che il divieto (allora vigente) di fecondazione eterologa potesse incidere sulla *"salute della coppia"*: *"non si tratta"* – ha precisato la Corte – *"di soggettivizzare la nozione di salute, né di assecondare il desiderio di autocompiacimento dei componenti di una coppia, piegando la tecnica a fini consumistici, bensì di tenere conto che la nozione di patologia, anche psichica, la sua incidenza sul diritto alla salute e l'esistenza di pratiche terapeutiche idonee a tutelarla vanno accertate alla luce delle valutazioni riservate alla scienza medica, ferma la necessità di verificare che la relativa scelta non si ponga in contrasto con interessi di pari rango"*.

Trattasi di argomento delicato, che porta ad interrogarsi su cosa sia *naturale* e se solo ciò che coincide con *naturale* sia sinonimo di *morale* o *buono*. Più di recente, la stessa Corte costituzionale (sentenza 69/2025), pur nel ritenere che la scelta legislativa di non consentire alla donna singola di accedere alla procreazione medicalmente assistita limita l'autodeterminazione orientata alla genitorialità in maniera non manifestamente irragionevole e sproporzionata, ha affermato, incidentalmente, che resta ferma *"l'assenza di impedimenti costituzionali acché il legislatore estenda l'accesso alla procreazione medicalmente assistita anche a nuclei familiari diversi da quelli indicati nell'art. 5 della legge n. 40/2004"*.

7. Conclusione: dal principio personalista al principio individualista?

Dall'evoluzione ripercorsa, si ricava come vari fattori (la rivoluzione sessuale; il cambiamento del ruolo delle donne nella società; la crescita dell'instabilità coniugale e, più in generale, delle relazioni; il riconoscimento di nuove tipologie di coppie e di famiglie; l'importanza attribuita al benessere e alla felicità della coppia e all'affermazione della personalità del singolo; il non più esclusivo orientamento verso un progetto di formazione di una famiglia) uniti a fenomeni sociali quali la relativizzazione dei valori e le profonde trasformazioni nei modelli di consumo hanno prodotto cambiamenti profondi nel concetto di *famiglia*.

Assistiamo a quella che è stata definita la crisi della famiglia: non solo della famiglia tradizionale, grazie all'emersione di nuove tipologie di famiglia, ma anche alla crisi della famiglia *tout court* o, forse, delle relazioni: di pari passo alla crisi della famiglia e delle relazioni, si assiste, infatti, alla diffusione della cd. *famiglia unipersonale*, formata da un solo soggetto che occupa un'unità abitativa e che pure può nutrire l'aspirazione ad una genitorialità. È una crisi anche esistenziale, che affonda le sue radici nell'individualismo del nostro tempo, caratterizzato dall'incredibile accessibilità e velocità con cui tutto, anche le relazioni nell'ambito familiare, si consuma; verrebbe da chiedersi se il *focus* che la Costituzione ha, giustamente, restituito alla persona e alla sua dignità non sia tuttavia, oggi, portato al suo estremo opposto, di esaltazione dell'individuo e dei suoi bisogni, a discapito di quelli della collettività. Ed è evidente come l'evolversi della realtà sociale determini anche l'evolversi delle soluzioni operative.

Così, ad esempio, la durata sempre più breve del matrimonio può rilevare nella quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione⁶ o, addirittura, secondo un orientamento più recente, può incidere sul suo stesso riconoscimento nell'*an*⁷.

Del pari, in tema di modifica delle condizioni di divorzio, si è affermato che la breve durata del matrimonio, ad uno con il lungo lasso di tempo decorso dalla presentazione del ricorso per il divorzio alla richiesta di riconoscimento dell'assegno divorzile, può incidere sulla quantificazione e sullo stesso riconoscimento, nell'*an*, dell'assegno stesso⁸, che non può tradursi in una rendita a vita a carico del coniuge obbligato. Del resto, è intuitivo che i doveri post matrimoniali nei confronti dell'ex coniuge siano stati pensati dal legislatore nell'ottica di un matrimonio che, benché non più indissolubile, presupponga un investimento di vita quantomeno a lungo termine, mentre, in un contesto di maggiore liquidità e di minor durata delle relazioni, anche il fattore tempo costituisce un elemento di cui tenere conto nella concreta regolamentazione di tali doveri.

Si tratta di tematiche rispetto alle quali gli operatori del diritto non possono che limitarsi ad assistere, cercando di dare risposte quanto più possibile adeguate alla mutata realtà sociale.

Note

1. Jemolo C.A., (1949), *"La famiglia e il diritto"*, in *"Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Catania"*, III, 1949, p. 22.
2. Si veda Liberali B. (2018), *"(Prima) il dovere e (poi) il diritto: alla ricerca degli "ossimori costituzionali nella cura dei figli"*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 2018, III, 1 ss., la quale, a sua volta, richiama Lamarque E., *"Famiglia e filiazione"*, in F. Giuffrè - I. Nicotra (a cura di), *"La famiglia davanti ai suoi giudici"*, Editoriale scientifica, Napoli, 2014, 597.
3. Così: Trib. Firenze 02/11/2018.
4. V., in tal senso, la suggestione tratta da Graziosi A. (2013), *"E figlie so' ffiglie, e so tutt'eguale!": prime notazioni a margine della l. n. 219/2012"*, in *"Rivista dell'associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori"*, anno XVIII, n. 1, gennaio-aprile 2013, 65 e ss.
5. La giurisprudenza ammette tale possibilità nel caso, ad es., di provvedimento straniero di riconoscimento della genitorialità di due persone dello stesso sesso relativamente ad un minore nato all'estero da maternità surrogata (così: Sezioni unite civili 12193/2019; in senso analogo, v. anche: Cedu 21/08/2023 – *infra*: 6.2 –).
6. Così: Cass. civ. n. 1622/2017, secondo cui *"In tema di separazione personale dei coniugi, alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi [...] Al più, alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento"*.
7. V., in tal senso, Cass. civ. n. 402/2018, secondo cui *"nell'ipotesi di durata particolarmente breve del matrimonio, in cui non si è ancora realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi, attesa la insussistenza di condivisione di vita e, dunque, la mancata instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come «affectio coniugalis», non può essere riconosciuto il diritto al mantenimento"*, o, ancora, Cass. civ. n. 16737/2018, secondo cui *"se è vero che la breve durata del matrimonio non esclude di per sé il diritto all'assegno, tuttavia, la mancata instaurazione di una comunione materiale e spirituale fra i coniugi può costituire una causa di esclusione"*.
8. Così: Cass. civ. n. 25327/2017, secondo cui *"la breve durata del matrimonio (due anni circa) ed il lasso di tempo trascorso rispetto alla data di presentazione del ricorso ex art. 9 della legge n. 898/1970 «denunciano e dimostrano la totale autonomia della situazione economica in cui attualmente assume di versare [la ricorrente] rispetto a quella determinata e maturata in costanza di matrimonio"*.